

**CONTRATTO DI SUBCONCESSIONE DI LICENZA
D'USO DI SOFTWARE " WED "**

TRA

La società MDM srl, con sede in Milano via Cazzaniga 19, C.F e Partita Iva 10463540152, in persona del suo legale rappresentante, dott. Massimo Tagliani (di seguito il "Distributore" o **"MDM"**

e

La società/ impresa **con sede in Via,,,**
P.I. nella persona del Sig. in qualità di Legale
Rappresentante, d'ora in poi denominato **"Punto Vendita"**,
(d'ora innanzi congiuntamente denominate le **"Parti"**)

PREMESSO CHE:

- A. Fra le Parti è in essere un rapporto di distribuzione in forza del quale MDM ha affidato al Punto Vendita la vendita delle pubblicazioni distribuite da Editori e Distributori Nazionali.
- B. Il rapporto di distribuzione di cui al punto A è disciplinato, anche per gli aspetti economici, dal Contratto Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici il cui ultimo rinnovo risale al 1 gennaio 2006 e successive integrazioni e modificazioni;
- C. **MDM** intende implementare un progetto volto ad automatizzare lo scambio di informazioni con i punti vendita ed ottimizzare i tempi di rilevazione dei dati di fornito, reso e venduto presso il punto vendita, con l'obiettivo comune a tutti i soggetti coinvolti nel processo di vendita dei prodotti editoriali, di rendere maggiormente efficiente la diffusione e la distribuzione dei prodotti;
- D. **MDM** con l'obiettivo di fornire un nuovo ed innovativo servizio al consumatore finale intende implementare un progetto finalizzato ad agevolare l'incontro tra la domanda (lettore/acquirente) e l'offerta (Edicola) rendendo disponibile al lettore l'informazione circa la fornitura e/o la disponibilità di copie di una determinata pubblicazione presso le edicole servite dal Distributore, favorendo grazie ad un sistema informativo più efficiente, maggiori vendite per la filiera Editoriale.

- E. Nell'ambito del progetto di cui al punto c), MDM ha commissionato la realizzazione di un software, denominato "WED", alla società Infosistemi srl;
- F. **MDM** ha formalizzato con Infosistemi s.r.l. un accordo in forza del quale MDM è titolare di licenza d'uso del software WED, con relativo diritto di concessione in sublicenza a favore delle rivendite aderenti al progetto;
- G. Il progetto, per la gestione di prodotti editoriali quotidiani e periodici, presuppone l'utilizzo del software WED;
- H. il **Punto Vendita** condivide il progetto di informatizzazione che presuppone una rilevazione in tempo reale delle vendite da parte dei punti vendita, l'elaborazione di queste da parte del sistema informatico di MDM e la messa a disposizione da parte di MDM dei dati, generati da tali elaborazioni, agli Editori / Distributori Nazionali per la propria specifica competenza;
- I. MDM e la rivendita hanno avuto modo di verificare la funzionalità del sistema WED e di considerarlo idoneo alle esigenze da parte delle rivendite partecipanti al progetto;
- J. Il **Punto Vendita** ha garantito i requisiti minimi dell'infrastruttura tecnologica richiesta, di seguito riportati:
- PC (desktop o notebook), Tablet e SmartPhone
 - o Sistema operativo Windows 7/8 IOS, Android
 - o Browser preferibilmente Firefox o Google Chrome oppure Internet Explorer 8 o Mozilla, aggiornati all'ultima versione
 - Connessione Internet;
 - Lettore barcode a emulazione tastiera per EAN 13 + addon .

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene e stipula quanto segue.

1. OGGETTO

MDM subconcede, con la sottoscrizione del presente accordo, nei termini ed alle condizioni che seguono, in licenza d'uso e in via non esclusiva al Punto Vendita il programma "WED" sinteticamente descritto nelle premesse del presente contratto.

Il programma "WED" è accessibile all'indirizzo web www.milanodistribuzionemedia.it, indicando una username ed una password che verranno rilasciate al momento dell'attivazione (di seguito, il **Codice**).

In esecuzione del presente contratto MDM potrà mettere a disposizione i dati di fornitura e giacenza generati dal sistema a favore dei Distributori Nazionali, Editori, per la propria area di competenza.

Viene fatto espresso divieto al Punto Vendita di disporre del programma WED per scopi diversi da quelli oggetto del presente accordo. In particolare il **Punto Vendita** si impegna ad utilizzare il programma denominato "WED" secondo le specifiche trasmesse da MDM di seguito descritte ed esclusivamente per l'erogazione di servizi a Editori/DN distribuiti da MDM

2. REGOLE E CONDIZIONI DI UTILIZZO

MDM si impegna a:

- a) curare la formazione del Punto Vendita circa l'utilizzo del Software WED, da un punto di vista sia teorico che pratico;
- b) abilitare il punto vendita al servizio, previa verifica della presenza dei requisiti minimi dell'infrastruttura tecnologica presso il punto vendita medesimo, di cui alle premesse;
- c) garantire il buon funzionamento del programma: il software di base ed applicativo necessario al funzionamento del programma "WED" sarà ospitato in un sistema informatico basato su un server Windows, connesso ad Internet, che si troverà fisicamente presso una server farm specializzata, che garantirà la sorveglianza ed il supporto tecnico;
- d) fornire assistenza al Punto Vendita relativamente all'utilizzo del software, erogata per via telefonica o telematica, nei normali orari di attività dell' Agenzia.

Il Punto Vendita si impegna a:

- a) utilizzare il sistema WED e a svolgere le attività secondo le modalità comunicate da MDM, rendendo disponibili le risorse, in termini di persone e/o beni, specificate e compiendo ogni sforzo necessario nell'ambito di una fattiva collaborazione;
- b) garantire la continuità e l'efficienza dell'infrastruttura tecnologia, di cui alle premesse;
- c) rilevare in tempo reale le vendite tramite lettore di codici a barre e/o tramite i c.d. "tasti di scelta rapida", impostati dall'edicolante per agevolare la rilevazione della vendita delle testate quotidiane e periodiche;
- d) consentire la pubblicazione su piattaforma web delle informazioni anagrafiche (ragione sociale, indirizzo, recapiti tel. e indirizzo mail) utili ad identificare il Punto Vendita per metterlo in contatto con il lettore al fine di verificare la disponibilità di un determinato prodotto editoriale;
- e) utilizzare le funzionalità messe a disposizione attraverso WED secondo le specifiche comunicate da MDM, garantendo che le operazioni vengano effettuate in modalità automatica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spunta bolla di consegna con trasmissione automatica delle differenze; richiesta di rifornimenti; richiesta di variazioni; compilazione ed invio della bolla di resa);
- f) ricevere ed inviare, in attuazione del progetto e secondo tempi e modalità concordate, i documenti in forma dematerializzata, quali a titolo di esempio la bolla di consegna, la bolla di resa e l'estratto conto;
- g) prendere atto che MDM metterà a disposizione i dati relativi alle vendite effettuate dal Punto Vendita e la disponibilità di copie in giacenza presso il Punto Vendita - generate dall'elaborazione dei dati operata attraverso WED - agli Editori e Distributori Nazionali;
- h) non comunicare e a non trasmettere il Codice, in alcun modo, a terzi. Nel caso in cui il Punto vendita sospetti che un terzo abbia ottenuto accesso, o possa ottenere accesso, al Codice, il Punto Vendita si impegna a darne immediata comunicazione scritta a MDM. In tal caso MDM provvederà a sostituire il Codice con un altro non appena possibile.

Il Punto Vendita non potrà trasferire o cedere, anche parzialmente, o dare in sub-licenza a terzi il presente Accordo o gli obblighi ed i diritti da esso derivanti.

3. CORRISPETTIVO.

Il corrispettivo per la sub concessione della licenza d'uso di WED sarà di € 1,00 per giorno + IVA.

Nel caso di utilizzo da parte del Punto Vendita del software WED, con particolare riferimento alla lettura del bar-code in fase di vendita, il corrispettivo sarà invece pari ad € 0,50 al giorno + IVA.

Tale corrispettivo verrà fatturato su base mensile.

4. DURATA

Gli effetti del presente Accordo decorrono dal e la durata viene pattuita a tempo indeterminato, con facoltà di recesso per entrambe le Parti da esercitare a mezzo lettera raccomandata r.r. o PEC con un preavviso di almeno due mesi.

5. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA e RECESSO

Il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività del Punto vendita;
- insolvenza o cessazione dei pagamenti dovuti da parte del Punto Vendita in base al contratto di distribuzione di cui alla lettera A e B delle premesse;
- insolvenza o cessazione dei pagamenti dovuti da parte del Punto Vendita in base al presente contratto;
- utilizzo, da parte del Punto Vendita, del software in modo difforme alle specifiche comunicate dal Distributore o per finalità diverse da quelle previste nel presente Accordo;
- assoggettamento o richiesta di ammissione del Punto Vendita a qualunque procedura concorsuale.

La risoluzione si verificherà di diritto quando il Distributore dichiara al Punto vendita di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

Il Distributore potrà avvalersi della presente clausola risolutiva anche ove abbia tollerato precedenti inadempimenti del Punto Vendita.

Il Distributore potrà recedere dal presente accordo senza oneri a proprio carico e senza obbligo di preavviso nel caso di cessazione per qualsiasi causa del servizio presso il Punto Vendita (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, indisponibilità prolungata dell'infrastruttura hardware e/o della connessione ad Internet presso il Punto Vendita).

6. PROPRIETA' DEL SOFTWARE E DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il Punto Vendita dà atto che il software WED è di esclusiva proprietà e titolarità di Infosistemi s.r.l. e da questa concessa in licenza d'uso a MDM.

Il Punto Vendita, in qualità di sublicenziatario del software WED, non acquista alcun diritto di privativa intellettuale sul software.

Pertanto il Punto vendita si impegna o a distruggere o a restituire in caso di *download on-line* il Software a MDM immediatamente, non appena ricevuta una comunicazione scritta in tal senso da parte di MDM o a seguito di cessazione e/o risoluzione, per qualsiasi motivo, del presente

Accordo, unitamente ad una dichiarazione che confermi che tutte le copie del Software fatte dal Punto Vendita sono state disinstallate dai propri supporti informatici nonché distrutte o cancellate.

È fatto quindi espresso divieto al Punto Vendita di cedere o subconcedere il software WED a terzi o comunque consentirne l'uso da parte di terzi, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito.

7. RISERVATEZZA

Le parti, anche per i propri dipendenti ed ausiliari (e comunque per i terzi che con il Punto Vendita abbiano un rapporto contrattuale o di fatto), a non divulgare o rendere in alcun modo conosciuto a terzi il contenuto del presente Accordo e del software WED e delle informazioni e dei dati non pubblici di cui vengano a conoscenza in virtù dello stesso.

MDM ed il Punto Vendita custodiranno con la massima riservatezza tutti i dati che rispettivamente il Distributore o il Punto Vendita trasmetteranno all'altra Parte in esecuzione di detto Accordo eccezion fatta per la comunicazione dei dati di vendita che sono consentite a MDM in esecuzione del presente Accordo.

Nel rispetto del D.LGS. 196/2003 (Codice della Privacy), tali dati non potranno in nessun caso essere comunicati a terzi o subire alcuna forma di trattamento diverso da quello strettamente necessario ad assicurare i contenuti del presente Accordo.

Il Punto Vendita si impegna a non copiare il software WED e a non consentire che lo stesso sia copiato da terzi; il Punto vendita si impegna, inoltre, a non sviluppare né modificare, in alcun modo, le informazioni comunque attinenti al software WED, a non sviluppare né modificare il software stesso, a non rivelare a terzi né l'esistenza né il contenuto del software, a fare del suo meglio per assicurare che tutte le persone che siano dipendenti dello stesso, o che in ogni caso lavorino presso la propria impresa, siano a conoscenza e siano vincolati dal presente obbligo di confidenzialità, in ogni caso rispondendo del fatto dei propri dipendenti, ausiliari o commessi.

Quanto previsto dal presente articolo sarà per le Parti vincolante anche successivamente alla cessazione del presente Accordo, per qualsiasi causa intervenuta.

8. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa al presente contratto, alla sua esecuzione e/o risoluzione, viene attribuita competenza esclusiva al foro di Milano.

9. MISCELLANEA - RICHIAMO

Il presente Accordo costituisce l'intera ed unica convenzione tra le parti in relazione all'oggetto ed alle premesse e sostituisce ogni precedente accordo orale o scritto e può essere modificato solo con un ulteriore accordo sottoscritto da entrambe le parti.

Qualora una o più clausole del presente Accordo risultino nulle o in contrasto con una presente o futura norma di legge o di regolamento, oppure possa venire interpretata in difformità alla volontà delle parti, come risulta dal presente Accordo e dallo spirito dello stesso, ciò non comporta l'invalidazione dell'accordo nel suo complesso e i contraenti si impegnano in buona fede a sostituire dette parti con pattuizioni di contenuto equivalente, salvo si tratti di clausole essenziali.

Il mancato esercizio da parte del Distributore o del Punto Vendita di uno o più diritti o facoltà previsti dal presente Accordo non comporta la rinuncia all'esercizio di detti diritti e facoltà.

Nell'esecuzione del presente Accordo il Punto Vendita si impegna a rispettare i Termini di Servizio pubblicati all'indirizzo www.milanodistribuzionemedia.it che dichiara di aver previamente visionato e conseguentemente di conoscere, che si ritengono applicabili in quanto non derogati dal presente Accordo, le cui pattuizioni prevalgono sui Termini di Servizio in caso di conflitto.

10. CODICE ETICO

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

MDM dichiara di aver adottato un proprio Codice Etico ed un modello di organizzazione, gestione e controllo (consultabili all'indirizzo www.m-dis.it), di avere efficacemente attuato procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e si obbliga nei confronti del Punto Vendita a mantenerli tutti efficacemente attuati per l'intera durata del contratto.

Le parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, dell'adozione e/o dell'efficace attuazione delle previsioni del predetto decreto costituisce grave inadempimento all'accordo e potrà legittimare MDM a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

11. INFORMATIVA e CONSENSO D.LSG. 196/03

Il Punto vendita, con la sottoscrizione del presente Accordo, prende atto dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03 che viene allegata **sub 1e**, conseguentemente presta il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati che lo riguardano con le modalità e finalità ivi indicate.

Milano,

MDM

Il Punto Vendita

Si approvano separatamente e specificamente ai sensi degli artt. 1341 e ss c.c. i seguenti punti del suesteso Accordo: 2. REGOLE E CONDIZIONI DI UTILIZZO; 4. DURATA; 5. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA e RECESSO; 6. PROPRIETA' DEL SOFTWARE E DIVIETO DI SUBCONCESSIONE; 7. RISERVATEZZA; 8. FORO COMPETENTE; 10. CODICE ETICO; 11 INFORMATICA E CONSENSO D.LGS. 196/03.

Milano,

MDM

Il Punto Vendita
